

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Luglio 2019

Santa Lucia di Piave, lì 05 Luglio 2019

Oggetto: : Fattura immediata e fattura differita

FATTURA IMMEDIATA

A decorrere dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore alcune **modifiche** ai **termini di invio delle fatture elettroniche immediate**, con obbligo di indicazione della **data di effettuazione** dell'operazione nella fattura.

L'**effettuazione dell'operazione ai fini Iva** per le operazioni nazionali, **corrisponde**:

alla **data di stipula dell'atto**, se riguardano beni immobili,
alla **consegna o spedizione** del bene nelle vendite di cose mobili,
al **pagamento del corrispettivo** nelle prestazioni di servizi.

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato **ad esempio il 3 luglio**, in caso di fatturazione immediata, potrà essere **trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 luglio**, riportando la **data di effettuazione dell'operazione** (3 luglio) **nella fattura**.

FATTURA DIFFERITA

Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni **effettuate nel mese di luglio** nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio **entro il 15 agosto**; tale operazione entrerà nella **liquidazione Iva del mese di luglio**.

In conclusione, i **termini di emissione della fattura differita non cambiano** anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l'**obbligo di indicare in fattura la data in cui è effettuata l'operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché **tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura**.

Laddove la norma già contempli l'obbligo di un **riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione** – come nei casi di **cessioni di beni** la cui consegna o spedizione risulta da ddt – sia possibile indicare **una sola data**, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, **quella dell'ultima operazione**.

Volendo esemplificare, qualora per **tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019** si voglia emettere **un'unica fattura differita**, si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdl in **uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019**, valorizzando la **data della fattura** con la data dell'ultima operazione (**28 settembre 2019**).

Infine, **il 30 giugno 2019 scadrà la moratoria sulle sanzioni** per ritardata emissione della fattura: non si applicano sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva, mentre sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.

Questo termine vale per i contribuenti con **liquidazione Iva trimestrale**, per i **mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre**.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

In caso di **ritardata emissione di fattura** la sanzione ordinaria è applicata nella misura **da 250 a 2.000 euro**, quando la violazione non ha inciso sulla **corretta liquidazione del tributo**, altrimenti **la sanzione è dal 90 al 180% dell'Iva** .

Alcuni emendamenti presentati per la **conversione del Decreto Crescita**, richiedono una **proroga della moratoria**, un **aumento da dieci a dodici giorni del termine di emissione della fattura immediata** e **modifiche anche all'obbligo di esporre la data di effettuazione**

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2019 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

I migliori saluti.